

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI, NAPOLITANO GIORGIO, TROMBADORI, FLAMIGNI, RAICICH, JACAZZI, TERRAROLI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ARZILLI, LAVAGNOLI, MAULINI, LEVI ARIAN GIORGINA, LAJOLO, LIZZERO, BUSETTO, VIANELLO, SKERK, AMASIO, MARMUGI, VENTUROLI, LOPERFIDO, BASTIANELLI, LUBERTI, DI MAURO, SCUTARI, MASCHIELLA, PIRASTU, SPECIALE, TRAINA, GRANATA, SCIONTI, MONASTERIO

Presentata il 18 dicembre 1970

Riordinamento degli enti lirici e sinfonici e delle attività musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che ci inducono a presentare un progetto di legge sull'organizzazione delle attività musicali in Italia, sono di due ordini. In primo luogo v'è la necessità, e l'urgenza, di uscire con una chiara prospettiva di sviluppo culturale, dalla grave situazione in cui si trova la musica nel nostro paese. Il quadro che abbiamo di fronte è infatti dei più sconsolanti. Basterebbe considerare il settore fondamentale della scuola, dove l'insegnamento musicale è quasi del tutto assente, limitandosi alla media inferiore, per rendersi conto dello scarso rilievo che la classe dirigente italiana annette alla musica, del posto marginale che le assegna nella cultura e nella società. Ma lo stesso stato della musica nella scuola, non è che un aspetto della generale sottovalutazione dei suoi valori sociali e culturali. di cui le

condizioni in cui versa l'organizzazione musicale è altro e principale momento.

Tali condizioni, che il nostro progetto di legge intende modificare radicalmente, non sono nemmeno, soltanto, il frutto della carenza di un'adeguata rete di istituzioni operistiche e concertistiche nel nostro paese.

La crisi degli enti autonomi e delle strutture musicali in Italia.

Con i suoi tredici enti autonomi lirico-sinfonici e con le centinaia di società musicali sovvenzionate, oltre che con i ventisette teatri comunali cosiddetti « di tradizione », l'Italia non potrebbe mancare di strumenti per la diffusione della musica. In realtà si tratta di una rete di per sé insufficiente, ma soprattutto concepita e ordinata secondo criteri che non

sono diretti a fare arrivare la musica a tutti i cittadini, che dunque la condannano a un impoverimento crescente della sua funzione pubblica, che infine la mantengono in una condizione economica di stenti, difficile, giunta ormai al limite di una insostenibile crisi. Questa, consiste nel fatto che gli alti costi dell'attività musicale, per quanto siano in via di massima oggettivi e inevitabili, pesano gravemente sulla attuale organizzazione della musica, costringendola in una cronica situazione di dissesto; ma perché appunto non viene assolta una reale funzione sociale che giustifichi l'impiego del pubblico danaro, perché in sostanza l'attuale sistema di produzione e distribuzione musicale nel nostro paese, si regge da un lato sulle sovvenzioni statali e d'altro canto si basa su un criterio di concentrazione delle attività musicali in poche città e del settentrione per lo più, dove il consumo della musica già così territorialmente delimitato, è poi appannaggio di un pubblico ristretto, clientelare, selezionato fra ricchi e benestanti, in poche parole di classe. D'altra parte, sono questi cittadini privilegiati che consentono alle istituzioni una politica di alti prezzi solo a loro accessibili, che gli assicura il controllo e l'uso pressoché esclusivo delle istituzioni medesime.

La discriminazione sociale del consumo si intreccia dunque con quella operata da un sistema che in pratica concentra l'attività musicale soprattutto nelle undici regioni — di cui solo quattro nel centro-sud — dove si collocano i tredici enti autonomi lirico-sinfonici nei rispettivi capoluoghi salvo l'Arena di Verona. Vera e propria struttura portante dell'attuale organizzazione musicale, gli enti autonomi assorbono in effetti l'80 per cento delle presenze a manifestazioni di musica su un totale già di per sé esiguo inferiore a 300 mila spettatori annui, gravando per oltre 28 miliardi su una cifra complessiva di circa 31 miliardi stanziati dallo Stato per le sovvenzioni musicali. I resti, sovvenzioni e presenze, riguardano i ventisette « teatri di tradizione » esistenti nelle città di provincia — anch'essi prevalentemente nel settentrione —, le sei orchestre da camera, le società private sostenute dal pubblico danaro. All'interno dello stesso ordinamento, si hanno quindi ulteriori casi di privilegio, tanto più stridenti se si tiene conto che per esso lavorano stabilmente oltre seimila orchestrali, coristi, tecnici o se si calcola che ogni spettatore negli enti autonomi costa allo Stato oltre 90 mila lire. Ma soprattutto, in generale, il sistema attuale configura

una duplice e inammissibile contraddizione: per un verso si ha che una produzione distribuita socialmente e territorialmente in maniera discriminante è finanziata da tutti i cittadini, e per altro verso si ha che un'organizzazione sovvenzionata dal danaro pubblico è però gestita con criteri privatistici. I criteri con cui si opera la scelta del pubblico da parte degli stessi enti autonomi, ne sono una prova; come lo è principalmente, e va ripetuto, che la musica sia rimasta fuori dalla scuola fino a qualche anno fa, quando tuttavia v'è entrata marginalmente, al solo livello della scuola media.

Lo Stato concepisce insomma la musica non come un bene culturale della collettività bensì di una *élite* in grado di formarsi privatamente una cultura musicale. Ma è a questa ristretta *élite* che lo Stato offre, con il contributo di tutta la collettività, un apparato di produzione e di distribuzione della musica i cui costi non trovano pertanto giustificazione. Un simile sistema tipicamente classista è d'altronde la conseguenza del progressivo intervento dello Stato, prima e dopo la guerra, per impedire il disgregarsi di una organizzazione musicale a suo tempo privatistica, che l'iniziativa privata non era più in grado di sostenere. L'intervento pubblico ha certamente salvato quella determinata rete organizzativa, consolidandola anzi, e ampliandola addirittura, ma ricalcandone lo schema e i metodi discriminatori di gestione. Ciò ha determinato, oltre alla concentrazione, quel processo di burocratizzazione dell'apparato e degli enti autonomi in particolare, che proprio in essi si manifesta più vistosamente, perché proprio essi dimostrano soprattutto come l'organizzazione della musica in Italia non assolva a una funzione culturale di carattere sociale. Di qui lo stesso calo progressivo del consumo musicale anche nel loro ambito, dovuto al mancato ricambio del pubblico, tantomeno ricercato da istituzioni burocratiche prigioniere di metodi e mentalità di gestione invecchiati, incapaci di cogliere lo spostamento degli interessi culturali fra le classi sociali, o il crescere di nuovi bisogni conoscitivi in quelle popolari. Perciò infine lo stesso fenomeno dello Stato prigioniero di una somma di contraddizioni, e principalmente di quella per cui mentre da un lato ritiene indispensabile il proprio intervento a tutela del patrimonio musicale, d'altro lato accetta che quel patrimonio sia destinato a pochi e privilegiati cittadini, per cui la spesa viene contenuta entro limiti il più possibile ristretti o in altre parole, alle contraddizioni

come quella indicata, si cerca di rispondere lesinando le sovvenzioni e tenendo la vita musicale in una cronica crisi economica che è il portato di un sistema come quello descritto e che nessuna riforma parziale può oggi modificare.

Fallimento della legge « Corona ».

E qui siamo alla seconda ragione che presiede alla presentazione del nostro progetto di legge. L'urgenza e la necessità di un intervento legislativo, nasce anche dal fallimento oramai clamoroso della così detta legge Corona (legge 14 agosto 1967, n. 800). Ossia la situazione qui sopra rapidamente delineata, si è venuta riconoscendo via via negli anni, in una serie di leggi che da quella del 1936 istitutiva dei primi enti autonomi lirico-sinfonici, si sono succedute fino alla legge 800 del 1967, oggi vigente. Con la legge 800, contro la quale si sono battuti i comunisti facendosi portavoce della stessa opinione pubblica musicale, l'allora governo di centro-sinistra, e per esso il ministro del turismo e dello spettacolo, onorevole Corona, rinunciò a compiere quel rinnovamento che la situazione esigeva e che imponeva appunto un riassetto legislativo, ricalcando invece, e anzi istituzionalizzando, i limiti e i difetti dell'ordinamento musicale già esistenti. Esattamente come i comunisti avevano previsto, la crisi della musica in Italia si sarebbe in breve tempo riproposta in termini ancora più acuti, e la legge Corona avrebbe fatto fallimento. Di fronte a ciò ci troviamo oggi. La legge Corona, dopo appena tre anni dalla sua promulgazione, è fallita ed è attaccata da ogni parte, oltre che essere considerata dallo stesso governo incapace di far fronte ai gravi problemi che urgono nella nostra vita musicale. In realtà nessuna modifica all'interno della legge 800 è oggi pensabile. Al contrario, l'esplosione delle pesanti difficoltà in cui è venuta a trovarsi la musica specialmente in questo ultimo anno, esige una legge radicalmente nuova. Ma è chiaro che porsi oggi il problema della musica in Italia significa muoversi non solo nella direzione opposta a quella fin qui perseguita dalla classe dirigente italiana e dalle soluzioni legislative nelle quali si è espressa, bensì soprattutto nella direzione opposta alle soluzioni che da parte governativa si vanno proponendo.

Necessità di una legge radicalmente nuova.

Bisogna a questo punto precisare un aspetto della questione. Si sostiene, da parte delle

forze conservatrici al governo o fuori di esso, che la cifra complessiva stanziata dallo Stato per la sovvenzione delle attività musicali — 31 miliardi di cui 28 agli enti autonomi —, è una cifra già altissima e pertanto invalicabile, all'interno della quale deve avvenire la ristrutturazione organizzativa della musica, a sua volta contraddistinta dal costante aumento di costi produttivi. Ora, questa impostazione è già viziata alla base, poiché anche senza rifarsi all'esempio dei paesi socialisti dove la cultura, e dunque anche la cultura musicale, ha il più ampio appoggio finanziario da parte dello Stato che la concepisce come un bene sociale di tutta la collettività, nella stessa Europa occidentale i finanziamenti statali per la musica sono, almeno nei paesi più progrediti, ben superiori a quelli italiani. Per citare la sola Germania occidentale, lo stanziamento che peraltro comprende altresì quello destinato al teatro di prosa, supera i 70 miliardi di lire italiane, di cui oltre l'80 per cento vanno alle attività operistiche e concertistiche. Dunque non si tratta di assumere come parametro e criterio direttivo un artificiale *plafond* di spesa considerato aprioristicamente insuperabile, bensì di capovolgere il problema e di decidere che cosa deve essere la musica, la cultura musicale nella nostra società. Vale a dire, l'impostazione corretta che noi diamo al problema e alla crisi che con questo progetto di legge affrontiamo, è questa: per un'organizzazione musicale come l'attuale, che non si traduce in una resa culturale di carattere sociale, che non fa della musica un bene pubblico bensì privato, riservato a una *élite*, che si dimostra incapace di aprirsi al consumo di tutti i cittadini e gradualmente perde addirittura quello dei pochi ai quali si rivolge, 31 miliardi di spesa sono anche troppi. Al contrario, per un'organizzazione musicale che porti la musica all'intera collettività, rompendo le discriminazioni territoriali e sociali oggi esistenti, assicurandole insomma l'importanza culturale che deve avere, uno stanziamento adeguato, e sia pure ben superiore alla cifra di 31 miliardi, è assolutamente giustificato.

Senonché da parte governativa e dai settori della vita musicale che in essa si riconoscono, ciò che si propone, parte appunto, per un verso, dal blocco della spesa al *plafond* già indicato di 31 miliardi, e per altro verso specula sulle esigenze di un decentramento connesse all'istituto regionale, che sono indicate anche da chi sollecita una riforma nella direzione di un reale e autentico sviluppo. In sostanza, si fa perno sull'infausto articolo

7 della legge 800 ed anche ultimo comma dell'articolo 6 della stessa legge, che riconosceva a determinati enti autonomi un posto di privilegio nella vita musicale italiana, e tenendo fermo all'istituzione dell'ente autonomo lirico-sinfonico come sua struttura fondamentale, si assicura da parte dello Stato il sostegno finanziario ad alcuni di essi, mentre gli altri, la stragrande maggioranza, verrebbero addossati alle regioni. Ciò però vuole dire, per le ragioni che facilmente si comprendono, la loro liquidazione, e quindi la liquidazione della musica in Italia.

La proposta comunista.

In realtà i comunisti per primi hanno indicato, e già da tempo, nell'ordinamento regionale la base per una nuova organizzazione della musica che tramite il decentramento superi e annulli gli attuali squilibri territoriali e sociali della distribuzione musicale, sostenendo tuttavia che tocca allo Stato finanziare la musica, e nel medesimo tempo affermando con chiarezza l'esigenza di sostituire l'attuale sistema che ruota attorno agli enti autonomi lirico-sinfonici, mediante lo scioglimento di quegli enti e la creazione di strumenti di produzione musicale che siano a disposizione di tutta la collettività. Ciò non vuol dire, ben inteso, mettere in discussione la stabilità e quindi il lavoro delle masse lirico-sinfoniche oggi inquadrate negli enti, ma assumerle in nuove forme istituzionali e assegnar loro nuovi compiti secondo i principi del decentramento e dell'estensione dell'attività musicale all'intero paese. D'altra parte, nella direzione e nel senso di questa prospettiva, è che la stessa gestione della musica nel momento della produzione e della distribuzione, non sia demandata con criterio verticistico ai così detti competenti, ma sia affidata alla collettività secondo determinati modi di partecipazione. Con questo si intende collegare realmente le attività musicali alla società, al pubblico, infine alla stessa scuola ovviamente chiamata a partecipare.

Nell'elaborare questo nostro progetto di legge per il riordinamento della organizzazione musicale, si è partiti da un principio, che riassume in sé il ruolo attribuito alla musica nella società, e che viene enunciato all'articolo 1 del progetto di legge, dove si dice che lo Stato riconosce alle attività musicali « il valore e il carattere di servizio sociale ». Simile riconoscimento non impone soltanto che la musica arrivi a tutta la società e da essa sia gestita, ma implica fra l'altro l'importan-

tante innovazione che viene formulata all'articolo 2: lo Stato non interviene più a sostegno della musica con provvidenze o sovvenzioni come si ha di solito per le iniziative private sostenute dal danaro pubblico, bensì interviene con un apposito finanziamento obbligatorio. In altre parole lo Stato non lo concede, ma lo deve. D'altra parte, il principio democratico iscritto nel primo articolo, porta con sé quello del decentramento e della gestione sociale, che tuttavia per le caratteristiche della produzione musicale non potrebbero tradursi in un'organizzazione distributiva polverizzata. Occorre pertanto individuare uno spazio territoriale nel quale la distribuzione decentrata della produzione avvenga tenendo conto delle sue oggettive capacità e possibilità di articolazione, e appunto lo spazio ideale e capace di rispondere a ciò, lo si è individuato nella regione. L'articolo 2 del progetto di legge, stabilisce infatti, al suo primo comma, che « lo Stato delega alle Regioni la gestione e l'organizzazione delle attività musicali ». Al suo terzo comma, però, fissa altresì i criteri con cui il finanziamento obbligatorio da parte dello Stato va distribuito. 1/20 di esso è destinato alle spese di cui è investito il Comitato centrale della musica di cui si parla più avanti, mentre i 19/20 residui sono distribuiti alle regioni sulla base della popolazione, del territorio, del reddito medio valutato in senso inversamente proporzionale. Ci si assicura così una equa ripartizione, che equilibra il finanziamento delle regioni più povere e arretrate con quello delle regioni più ricche e sviluppate.

Con l'articolo 3 è istituito il citato Comitato centrale per la musica, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. La sua composizione, che restringe le rappresentanze burocratiche, è invece caratterizzata dalla prevalente presenza dei rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni, oltre che dei lavoratori dello spettacolo e dei musicisti. Quanto ai compiti del comitato, l'articolo 4 non li limita alla distribuzione alle regioni dei 19/20 del finanziamento, del resto secondo parametri fissati, bensì li vincola a precise iniziative che vanno dalla promozione di corsi speciali di perfezionamento, di spettacoli e concerti all'estero, di iniziative di particolare rilievo internazionale, specificando inoltre che potranno essere concessi finanziamenti supplementari da prelevarsi dall'1/20 di cui il comitato ha la gestione, alle regioni che dimostrino concretamente d'averne necessità per lo sviluppo della musica nel loro territorio. Infine il comitato deve fra

l'altro coordinare sul piano nazionale le attività musicali regionali soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione di nuovi lavori e lo scambio degli allestimenti. Si vuole in questo modo evitare inutili doppioni e favorire la collaborazione interregionale.

Passando all'organizzazione su scala regionale, l'articolo 5 prevede che presso l'assessorato competente sia formato un Centro regionale per la musica, « formato fino al massimo della metà da membri nominati dal Consiglio regionale proporzionalmente alle forze politiche in esso rappresentate, e per l'altra metà e comunque per l'altra porzione da membri nominati a livello provinciale in rappresentanza dei comuni ». Il senso di questa norma è chiaro. Si vuole che all'organo preposto alla vita regionale della regione, vi siano uomini, musicisti o no, che comunque siano portatori delle esigenze periferiche, come di linee di politica culturale, ispirate non già a criteri corporativisti o settoriali, bensì collegate a un più ampio e complesso oltre che completo discorso culturale, appunto politico. Stabilito poi che presso ogni regione è istituito un Fondo regionale per le attività musicali costituito secondo quanto indica l'articolo 7, l'articolo 8 elenca i compiti del Centro regionale per la musica, che al primo e secondo punto fissa due importanti impegni: il centro deve formare dove non ci sia « almeno un complesso orchestrale e corale stabile », e comunque deve gestire gli strumenti di produzione musicale pubblici. Vale a dire passano a lui, intanto, i complessi attualmente degli enti autonomi di cui in seguito è stabilito lo scioglimento, e nelle regioni dove non si avevano quei complessi, suo primo compito è di crearne, per poi gestirli, con il finanziamento statale. Il punto 3), è a sua volta altrettanto importante. È anzi il punto centrale dell'ordinamento musicale a livello regionale. Qui, infatti, viene stabilito che l'attività musicale nella regione, va svolta secondo un piano annuale « che deve rispondere ai principi della distribuzione territoriale e sociale della musica a tutti i cittadini ». Tale piano è elaborato unitamente dal Centro e dal Comitato per la programmazione delle attività musicali, di cui all'articolo 6, formato da musicisti, critici, lavoratori dello spettacolo, rappresentanti delle locali istituzioni di cultura musicale, delle associazioni culturali periferiche, di base e di massa, del pubblico e delle organizzazioni studentesche, eccetera. Al Centro, spetta poi di applicare il piano, uscito dunque da un'istanza che risponde nella ma-

niera più ampia ed esauriente a quel principio di partecipazione che si trova alla base della nostra proposta di legge. In realtà, a ulteriore garanzia di questo principio come di quello complementare del finanziamento, l'articolo 8 fissa, fra i compiti del Centro cui tocca gestire il fondo regionale, che i finanziamenti siano distribuiti in modo da evitare situazioni privilegiate nel riparto territoriale (al capoluogo di regione non potrà andare più del 40 per cento del fondo), mentre poi le istituzioni pubbliche e private (teatri comunali, società di concerto, eccetera) che il Centro è chiamato a finanziare, potranno essere solo quelle che « intendono partecipare alla elaborazione e all'esecuzione del piano programmato ». Due aspetti particolarmente negativi dell'attuale situazione vengono così eliminati e al tempo stesso viene garantita la funzionalità del sistema basato sull'istituto regionale. Vale a dire si impedisce che la musica continui a essere appannaggio dei grandi centri cittadini, e si pone freno allo scandalo delle centinaia di milioni elargiti dallo Stato a società private o degli stessi miliardi dati attualmente agli enti musicali pubblici, senza che sulle loro attività per quanto riguarda la destinazione sociale e il peso culturale, sia esercitato alcun controllo da parte della collettività. Non è questione, si capisce, di indirizzi artistici, ma appunto di inquadramento di tutte le istituzioni finanziate in un programma, in un piano di sviluppo che elimini discriminazioni e sperequazioni, arbitri e privilegi.

Di notevole rilievo sono infine gli altri compiti di cui è investito il Centro regionale per la musica: gli compete infatti di promuovere l'associazionismo e la partecipazione dei cittadini alla vita musicale, di promuovere la formazione di complessi strumentali e corali professionali e semiprofessionali, di stabilire rapporti di collaborazione con i conservatori e le scuole musicali oltre che con la scuola, l'università e il mondo del lavoro, di agevolare la costituzione di comprensori e consorzi intercomunali e interprovinciali « ove ciò favorisca una più organica ed efficiente attuazione dei programmi di sviluppo ». Questi, insomma, i compiti principali nel quadro di un impegno ancora più vasto che mira a fare realmente vivere la musica nella collettività, assicurandole quella funzione di servizio sociale che soltanto può giustificare l'impiego del danaro pubblico.

Fissate le norme per la definitiva eliminazione del palchettismo (articolo 9), per gli statuti dei teatri e delle istituzioni musicali degli

enti locali (articolo 10), e per il collocamento (articolo 11), il progetto di legge passa nelle sue norme transitorie e finali a quella che è poi la sua stessa premessa, la condizione della riforma proposta. All'articolo 12, infatti, si stabilisce che « gli attuali enti autonomi lirico-sinfonici sono sciolti dalla data di entrata in vigore della presente legge », e si passa ai criteri che dovranno regolare la loro liquidazione. In particolare, tuttavia, è detto che mentre i complessi musicali degli enti disciolti passano, per la gestione, ai centri regionali per la musica, tutto il personale stabile passa invece « alle dipendenze della regione, nelle forme stabilite dagli statuti e regolamenti organici degli organismi di produzione, e conservando tutto quanto acquisito nel momento di tale passaggio ». In altre parole, si garan-

lisce con la stabilità delle masse, ogni loro diritto e *status* economico conquistato a tutto oggi. Circa infine l'entità del finanziamento dello Stato, esso è fissato dall'articolo 15 nella cifra di 60 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1971, cifra minima per la realizzazione di un riordinamento radicale come quello che si propone.

Il quadro che si è dato qui sopra, è quello di un progetto di legge che risponde ai principi dell'autonomia, del decentramento, della partecipazione, alla cui base c'è il convincimento che la musica nella società sia fattore indispensabile per la crescita di una coscienza culturale e civile, sia un bene irrinunciabile della nazione di cui devono usufruire tutti i cittadini.

TABELLA N. 1.

CONTRIBUTO STATALE AGLI ENTI AUTONOMI

(Articoli 2, 6, 16 e 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800)

	Contributi riscossi fino ad ora	Rimanenze ancora da riscuotere	Contributi complessivi concessi per il 1970
Bologna	637.966.438	212.655.479	850.621.917
Firenze	1.224.186.164	408.062.054	1.632.248.218
Genova	472.077.596	157.359.199	629.436.795
Milano	2.025.309.413	675.103.137	2.700.412.550
Napoli	1.196.937.806	398.979.268	1.595.917.074
Palermo	1.208.797.762	402.932.587	1.611.730.349
Roma	1.582.569.231	527.523.077	2.110.092.308
Torino	541.432.580	180.477.527	721.910.107
Trieste	590.147.614	196.715.872	786.863.486
Venezia	1.046.420.314	348.806.772	1.395.227.086
Verona	389.162.314	129.720.772	518.883.086
Santa Cecilia	765.372.658	255.124.220	1.020.496.878
Cagliari	169.620.110	56.540.036	226.160.146
	11.850.000.000	3.950.000.000	15.800.000.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 2.

SOVVENZIONI STATALI ALLE ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

(Articoli 2 e 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800)

ISTITUZIONI	1968		1969		1970 (*)		Differenza percentuale	
	Concerti	Importo	Concerti	Importo	Concerti	Importo	1968-69	1969-70
Angelicum	52	53.000.000	72	63.399.880	64	71.000.000	+ 19,62	+ 11,98
Aidem	96	65.200.000	66	62.891.283	70	75.599.500	- 3,55	+ 20,20
Haydn	73	52.495.000	90	70.880.687	83	89.000.000	+ 35,02	+ 25,56
P. Musicali	39	82.000.000	28	76.860.400	25	85.960.000	- 6,27	+ 11,83
Sinf. San Remo	63	43.500.000	63	52.404.500	70	75.599.500	+ 20,46	+ 44,26
E.A.O.S.S.	36	42.200.000	57	62.277.380	54	70.000.000	+ 47,57	+ 12,40
TOTALE	359	388.395.000	376	388.714.130	366	467.159.000	+ 14,86	+ 20,18

(*) Dai preventivi.

TABELLA N. 3.

SOVVENZIONI STATALI AI TEATRI DI TRADIZIONE

(Articoli 2 e 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800)

	Numero di recite sovvenzionate	1968	Numero di recite sovvenzionate	1969	Numero di recite sovvenzionate	1970
Bari - Teatro Petruzzelli .	12	30.666.665	14	43.500.000	15	51.000.000
Bergamo - Teatro sociale .	8	25.733.335	11	31.366.665	11	41.000.000
Brescia - Teatro Brescia .	10	25.000.000	12	34.500.000	12	36.000.000
Catania - Teatro M. Bellini	31	73.300.000	33	88.500.000	33	108.000.000
Cremona - Teatro Ponchielli	6	15.800.000	8	20.000.000	8	24.000.000
Como - Teatro sociale . .	9	20.700.000	—	—	9	31.000.000
Ferrara - Teatro comunale	9	26.000.000	10	34.000.000	10	34.666.665
Iesi - Teatro Pergolesi . .	8	25.100.000	8	25.433.330	8	30.000.000
Livorno - Comitato estate livornese	7	16.100.000	6	15.000.000	6	20.666.670
Mantova - Teatro sociale .	9	24.033.330	9	22.500.000	9	32.000.000
Modena - Teatro comunale	12	30.600.000	15	40.500.000	15	53.000.000
Novara - Teatro Coccia .	6	14.800.000	—	—	—	—
Parma - Teatro Regio . .	13	41.600.000	17	54.900.000	18	61.000.000
Piacenza - Teatro municipale	10	23.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000
Pisa - Teatro Verdi . . .	5	11.500.000	6	15.000.000	6	18.000.000
Reggio Emilia - Teatro comunale	12	29.600.000	14	38.000.000	14	48.000.000
Rovigo - Teatro sociale .	8	20.400.000	12	36.000.000	6	20.000.000
Sassari - Ente concerti .	6	15.800.000	8	26.000.000	10	36.500.000
Treviso - Teatro comunale	15	34.500.000	14	40.433.330	14	47.666.670
TOTALE . . .	196	504.233.330	207	590.583.325	214	722.500.005

1968 = Importo a recita lire 2.300.000.
 1969 = Importo a recita lire 2.500.000.
 1970 = Importo a recita lire 3.000.000.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 4.

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE SOVVENZIONI ALLE ATTIVITÀ LIRICHE DI PROVINCIA

(Articoli 2 e 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800)

REGIONI	1968		1969		1970		1968	1969	1970
	Recite	Sovvenzioni	Recite	Sovvenzioni	Recite	Sovvenzioni			
Piemonte	21	32.266.665	14	37.450.000	20	44.699.990	6,00	6,45	7,00
Valle d'Aosta	—	—	—	—	2	5.033.330	—	—	0,80
Lombardia	10	18.400.000	13	29.750.000	11	23.583.335	3,45	5,10	3,70
Trentino-Alto Adige	8	12.800.000	8	15.200.000	4	8.000.000	2,40	2,60	1,25
Veneto	17	27.200.000	14	25.900.000	14	32.233.330	5,05	4,45	5,05
Friuli-Venezia Giulia	9	14.400.000	10	20.066.665	13	28.666.665	2,70	3,45	4,50
Liguria	11	16.800.000	8	16.000.000	3	7.066.000	3,15	2,75	1,10
Emilia-Romagna	27	46.700.000	26	49.100.000	17	39.866.000	8,70	8,45	6,25
Toscana	31	50.400.000	22	41.150.000	35	75.850.000	9,40	7,05	11,90
Umbria	12	19.200.000	6	12.233.325	6	14.683.330	3,55	2,10	2,30
Marche	28	44.800.000	19	36.250.000	19	42.800.000	8,35	6,25	6,70
Lazio	30	48.000.000	29	53.650.000	22	47.683.335	8,95	9,20	7,50
Abruzzi	19	33.200.000	19	34.450.000	13	31.175.000	6,20	5,90	4,90
Campania	16	27.200.000	23	47.250.000	16	32.716.665	5,05	8,10	5,13
Molise	3	4.800.000	3	5.250.000	2	4.000.000	0,90	0,90	0,65
Puglia	36	57.600.000	37	73.433.335	36	74.500.000	10,75	12,60	11,70
Lucania	8	12.800.000	11	20.850.000	6	11.900.000	2,40	3,60	1,90
Calabria	20	32.266.665	14	26.900.000	18	36.533.335	6,00	4,60	5,75
Sicilia	24	37.600.000	19	37.716.665	30	69.800.000	7,00	6,45	10,95
Sardegna	—	—	—	—	3	6.000.000	—	—	0,95
	330	536.433.330	295	582.599.990	290	636.790.315	100,00	100,00	100,00

TABELLA N. 6.

IMPORTO SOVVENZIONI ALLE ATTIVITÀ MUSICALI NEL 1965, NEL 1966 E NEL 1967

	1965	1966	1967	Totali
Teatri di tradizione	319.500.000	359.000.000	343.500.000	1.022.000.000
Istituzioni concertistico-orchestrali .	180.000.000	228.100.000	264.952.756	673.052.756
Lirica interno	635.850.000	693.500.000	574.000.000	1.903.350.000
Lirica estero	375.700.000	251.000.000	381.000.000	1.007.700.000
Concertistica interno	554.523.500	597.006.500	589.350.000	1.740.880.000
Concertistica estero	189.000.000	313.050.000	240.103.000	742.153.000
Festivals, concorsi, rassegne, attività sperimentali e varie (compreso at- tuale fondo speciale)	391.360.000	462.760.000	531.500.000	1.385.620.000
TOTALI	2.645.933.500	2.904.416.500	2.924.405.756	8.474.755.756

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 7.

SOVVENZIONI ALLE ATTIVITÀ MUSICALI DAL 1968 AL 1970 AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, n. 800

RIEPILOGO GENERALE.

ATTIVITÀ SOVVENZIONATE	1968		1969		1970 (*)		Totali			Differenze percentuali		
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	1968 + 69 + 70	%	1968-69	1969-70	1968-70	
Teatri di tradizione (articoli 2 e 28)	504.233.395	15,18	590.583.325	15,66	722.500.005	18,98	1.817.316.665	16,68	+ 11,71	+ 22,33	+ 43,28	
Istituzioni concertistico-orchestrali (articoli 2 e 28)	338.395.000	10,20	388.714.130	10,31	467.159.000	12,27	1.194.268.130	10,97	+ 14,86	+ 20,18	+ 38,05	
Lirica interno (articoli 2 e 27)	536.433.330	16,15	582.599.990	15,45	636.790.315	16,73	1.755.823.635	16,11	+ 8,60	+ 9,30	+ 18,70	
Lirica estero (articoli 2, 33 e 34)	418.000.000	12,59	510.000.000	13,52	215.000.000	5,67	1.143.000.000	10,49	+ 22,00	- 57,85	- 48,57	
Concertistica estero (articoli 2, 33 e 34)	177.450.000	5,35	272.690.000	7,25	279.075.000	7,95	729.215.000	6,69	+ 53,67	+ 2,34	+ 57,26	
Concertistica interno (articolo 32)	615.850.000	18,55	679.800.000	18,05	721.280.000	18,95	2.016.930.000	18,51	+ 10,38	+ 5,95	+ 17,11	
Festivals, concorsi, rassegne, attività sperimentali e varie (articoli 2, 36 e 37)	538.600.000	16,23	586.950.000	15,56	646.300.000	16,98	1.771.850.000	16,26	+ 8,97	+ 10,11	+ 19,99	
Fondo speciale (articolo 40)	190.810.000	5,75	158.500.000	4,20	116.822.000	3,07	466.132.000	4,29	- 16,94	- 26,30	- 38,78	
TOTALI	3.319.771.665	100,00	3.769.837.455	100,00	3.804.926.320	100,00	10.894.535.440	100,00	+ 13,55	+ 0,93	+ 14,61	

(*) Situazione al 24 agosto 1970.

TABELLA N. 8.

FONDO SPECIALE

(Articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800)

ATTIVITA	1968	1969	1970
1° comma lettera a): « favorire e sostenere iniziative per la diffusione e l'incremento della cultura musicale »	77.000.000	48.000.000	35.922.000
1° comma lettera c): « rimborsi alle ferrovie dello Stato per facilitazioni ferroviarie »	40.000.000	40.000.000	20.000.000
2° comma (bande musicali)	73.810.000	69.700.000	60.900.000
TOTALI . . .	190.810.000	158.500.000	116.822.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 9.

ANDAMENTO DELL'AUMENTO DEL COSTO DELLE MASSE STABILI DEGLI ENTI AUTONOMI E ISTITUZIONI ASSIMILATE

ENTI E ISTITUZIONI	1950	1958	Riferimento al 1950 %	1967	Riferimento al 1958 %	1968	Riferimento al 1967 %	1969	Riferimento al 1968 %	Costi 1969 riferimento al 1950 %
Bologna (Teatro comunale) .	68.018.000	119.918.000	76,30	715.556.000	496,70	939.883.000	31,35	1.100.000.000	17,03	1.517
Firenze (Teatro comunale) .	256.421.000	493.553.000	82,48	1.574.604.000	219,03	1.738.877.000	10,43	1.795.449.000	3,25	600
Genova (Teatro dell'Opera) .	55.081.000	106.272.000	92,93	460.244.000	333,08	629.868.000	36,85	710.414.000	12,78	1.189
Milano (Teatro La Scala) .	605.938.000	993.244.000	63,92	2.742.593.000	176,12	3.169.497.000	15,56	3.313.827.000	4,55	446
Napoli (Teatro San Carlo) .	256.387.000	548.925.000	114,10	1.659.198.000	202,26	1.700.282.000	2,47	2.013.477.000	18,42	685
Palermo (Teatro Massimo) .	87.809.000	231.122.000	163,21	1.508.400.000	552,64	1.782.240.000	18,15	1.986.639.000	11,46	2.162
Roma (Teatro dell'Opera) .	456.154.000	808.311.000	76,10	2.169.142.000	170,00	2.442.852.000	12,61	2.554.687.000	4,57	460
Torino (Teatro Regio) . . .	40.260.000	49.049.000	21,83	416.257.000	748,65	725.656.000	74,32	748.175.000	3,10	1.758
Trieste (Teatro Verdi) . . .	—	174.929.000	—	496.649.000	183,91	707.344.000	42,42	777.231.000	9,88	—
Venezia (Teatro La Fenice) .	102.227.000	248.310.000	142,90	1.107.610.000	336,06	1.411.131.000	27,40	1.451.042.000	2,83	1.319
Vercina (Arena)	60.152.000	145.274.000	141,51	605.000.000	316,45	585.444.000	—	875.961.000	49,62	1.356
S. Cecilia (Gestione autonoma dei concerti)	176.820.000	335.103.000	89,51	1.045.202.000	211,90	1.176.155.000	12,53	1.177.358.000	0,10	565
Cagliari (Istituzione dei concerti e Teatro lirico Pier Luigi da Palestrina)	29.042.000	33.045.000	13,78	75.364.000	128,06	131.402.000	74,35	159.852.000	21,65	450
	2.200.000.000	4.282.057.000	—	14.575.833.000	—	17.140.637.000	—	18.618.840.000	—	—

N. B. — Le percentuali si riferiscono all'incremento della spesa in rapporto alla cifra precedente, salvo l'ultima colonna che è riferita al 1950.

STATO FINANZIARIO DEGLI ENTI AUTONOMI E ISTITUZIONI ASSIMILATE

REGIONE	Lirica minore 1969	Concertistica 1969	Teatri di tradizione 1969
Emilia-Romagna	49.100.000	35.050.000	192.400.000
Campania	47.250.000	64.500.000	—
Friuli-Venezia Giulia	20.066.665	9.500.000	—
Lazio	53.650.000	143.350.000	—
Liguria	16.000.000	8.600.000	—
Lombardia	29.750.000	43.450.000	108.366.665
Piemonte	37.450.000	38.100.000	—
Sardegna	—	16.300.000	26.000.000
Sicilia	37.716.665	46.800.000	88.500.000
Toscana	41.150.000	52.550.000	55.433.330
Veneto	25.900.000	31.100.000	76.433.330
TOTALI . . .	358.033.330	489.300.000	547.133.325
Abruzzi	34.450.000	47.400.000	—
Calabria	26.900.000	9.500.000	—
Lucania	20.850.000	5.000.000	—
Marche	36.250.000	16.800.000	—
Molise	5.250.000	—	—
Puglia	73.433.335	65.500.000	43.450.000
Trentino-Alto Adige	15.200.000	9.500.000	—
Umbria	12.233.325	36.800.000	—
Val d'Aosta	—	—	—
TOTALI . . .	582.599.990	679.800.000	590.583.325

N. B. — Per gli enti autonomi e istituzioni assimilate si deve prevedere un aumento dei costi, per il 1971, del 15 per cento sulle uscite 1969.

TABELLA N. 10.

E SOVVENZIONI STATALI ALLE ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI (1969)

Istituzioni orchestrali 1969	Totale	Enti lirici e sinfonici uscite 1969	Incassi 1969	Interessi passivi 1969
—	276.550.000	2.081.810.272	121.892.873	125.124.595
—	111.750.000	2.905.756.204	218.308.329	165.064.016
—	29.566.665	1.219.779.288	213.231.272	26.673.541
—	197.000.000	6.075.444.877	689.927.569	258.940.742
52.404.500	77.004.500	1.081.271.657	125.776.115	30.007.657
140.260.280	321.826.945	5.326.282.486	1.059.532.812	149.904.670
—	75.550.000	1.290.972.592	94.676.800	93.221.474
—	42.300.000	331.430.842	19.231.375	17.185.889
62.277.380	235.294.045	2.829.034.283	226.940.959	132.996.231
70.880.687	220.014.017	3.186.266.058	198.937.580	197.171.295
—	133.433.330	4.429.206.071	684.622.585	287.031.918
325.822.847	1.720.289.502	30.757.254.630	3.653.078.269	1.483.322.028
—	81.850.000	—	—	—
—	36.400.000	—	—	—
—	25.850.000	—	—	—
—	53.050.000	—	—	—
—	5.250.000	—	—	—
—	182.383.335	—	—	—
62.891.283	87.591.283	—	—	—
—	49.033.325	—	—	—
—	—	—	—	—
388.714.130	2.241.697.445	30.757.254.630	3.653.078.269	1.483.322.028

STRUTTURE MUSICALI E CONTRIBUTO E SOVVENZIONI

N.	REGIONE	Popolazione	Superficie Km ²	Reddito complessivo netto	Enti lirici e istituzioni assimilate	Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale
1	PIEMONTE (Torino)	4.413.993 (1970)	25.400	3.881.080.600.000 (1968)	Regio di Torino	Coccia di Novara
2	VAL D'AOSTA (Aosta)	109.714 (1970)	3.262	96.326.000.000 (1968)	—	—
3	LOMBARDIA (Milano)	8.410.701 (1970)	23.830	7.918.708.400.000 (1968)	Scala di Milano	Sociale di Bergamo Grande di Brescia Sociale di Como Ponchielli di Cremona Sociale di Mantova Angelicum di Milano Pomeriggio musicale di Milano
4	VENETO (Venezia)	4.113.760 (1970)	18.380	2.820.232.700.000 (1968)	La Fenice di Venezia L'Arena di Verona	Comunale di Treviso Sociale di Rovigo
5	TRENTINO-ALTO ADIGE . (Trento)	843.287 (1970)	13.613	553.638.000.000 (1968)	—	Haydn di Bolzano e Trento

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 11.

DELLO STATO (QUADRO GENERALE REGIONE PER REGIONE)

Conservatori	Pareggiati	Scuole di musica	Contributo statale Enti lirici e istituzioni assimilate (1970)	Sovvenzione statale teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali (1970)	Sovvenzione statale altri teatri ed istituzioni musicali (1970)	TOTALE
G. Verdi Torino	A. Vivaldi Alessandria	Istituto di musica G. Verdi Asti Civico Istituto musicale « Bruni » Cuneo Liceo musicale « Vioti » Vercelli S. M. Novara S. M. Tortona	721.910.107	—	89.399.990	811.310.097
—	—	—	—	—	5.033.330	5.033.330
G. Verdi Milano	A. Venturi Brescia	Civica Scuola di musica Milano Civico Istituto musicale Bergamo Istituto musicale « Campiani » Mantova Civico Istituto musicale « Vittadini » di Pavia S. M. Como S. M. Crema S. M. Lovere S. M. Monza S. M. Sesto San Giovanni S. M. Varese S. M. Vigevano S. M. Voghera	2.700.412.550	320.960.000	70.183.335	3.091.555.885
B. Marcello Venezia	C. Pollini Padova L. Configliachi Padova E. Dall'Abaco Verona	Liceo musicale « Venezze » Rovigo Liceo musicale « Manzoni » Treviso Istituto musicale « Canneti » Vicenza S. M. Adria S. M. Belluno S. M. Portogruaro	1.395.227.086 518.883.086 <hr/> 1.914.110.172	67.666.570	63.433.330	2.045.210.072
C. Monteverdi Bolzano	—	Civica scuola « Zandonai » Rovereto Civico liceo musicale « Gianferrari » di Trento	—	89.000.000	9.900.000	98.900.000

STRUTTURE MUSICALI E CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

N.	REGIONE	Popolazione	Superficie Km ²	Reddito complessivo netto	Enti lirici e istituzioni assimilate	Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA (Trieste) . . .	1.230.662 (1970)	7.862	895.668.700.000 (1968)	Verdi di Trieste	—
7	LIGURIA (Genova)	1.879.553 (1970)	5.410	1.765.080.000.000 (1968)	Teatro dell'Opera di Genova	Sinfonica di Sanremo
8	EMILIA-ROMAGNA . . (Bologna)	3.852.314 (1970)	22.120	3.098.660.600.000 (1968)	Comunale di Bologna	Comunale di Ferrara Comunale di Modena Regio di Parma Municipale di Reggio Emilia Municipale di Piacenza
9	TOSCANA (Firenze)	3.471.439 (1970)	22.990	2.643.400.600.000 (1968)	Comunale di Firenze	Verdi di Pisa Comitato estate livornese Livorno Aidem di Firenze
10	UMBRIA (Perugia)	782.795 (1970)	8.460	485.889.900.000 (1968)	—	—
11	MARCHE (Ancona)	1.367.544 (1970)	9.690	822.435.200.000 (1968)	—	Pergolesi di Iesi

Segue: TABELLA N. 11.

DELLO STATO (QUADRO GENERALE REGIONE PER REGIONE)

Conservatori	Pareggiati	Scuole di musica	Contributo statale Enti lirici e istituzioni assimilate (1970)	Sovvenzione statale teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali (1970)	Sovvenzione statale altri teatri ed istituzioni musicali (1970)	TOTALE
G. Tartini Trieste	J. Tomadini Udine	Istituto di musica della « Fondazione città di Gorizia » Gorizia	786.863.486	—	30.566.665	817.430.151
N. Paganini Genova	—	S. M. Savona	629.436.795	75.599.500	11.566.000	719.602.295
G. B. Martini Bologna A. Boito Parma	G. Frescobaldi Ferrara G. Niccolini Piacenza	Scuola comunale di musica « Tonelli » Carpi Liceo musicale « Vecchi » Modena Istituto musicale « Verdi » Ravenna Liceo musicale « Peri » Reggio Emilia S. M. Busseto S. M. Cesena S. M. Faenza S. M. Forlì S. M. Lugo S. M. Massa Lombarda S. M. Rimini	850.621.917	226.666.665	78.066.000	1.155.354.582
L. Cherubini Firenze	L. Boccherini Lucca	Scuola comunale di musica « Guido Monaco » Arezzo Scuola musicale consorziale « Mascagni » Livorno Scuola comunale di musica « Mabellini » Pistoia Istituto comunale di musica « Franci » Siena S. M. Carrara S. M. Montepulciano	1.632.248.218	114.266.170	141.380.000	1.887.894.388
F. Morlacchi Perugia	—	S. M. Foligno S. M. Spoleto S. M. Terni	—	—	52.183.330	52.183.330
G. Rossini Pesaro	—	Istituto musicale « Pergolesi » Ascoli Piceno	—	30.000.000	60.000.000	90.000.000

STRUTTURE MUSICALI E CONTRIBUTO E SOVVENZIONI

N.	REGIONE	Popolazione	Superficie Km ²	Reddito complessivo netto	Enti lirici e istituzioni assimilate	Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali
12	LAZIO (Roma)	4.692.263 (1970)	17.200	3.486.774.300.000 (1968)	Teatro dell'Opera di Roma Accademia di Santa Cecilia per la gestione autonoma dei concerti	—
13	ABRUZZI (L'Aquila)	1.201.460 (1970)	10.790	594.359.100.000 (1968)	—	—
14	MOLISE (Campobasso)	331.210 (1970)	4.400	136.384.800.000 (1968)	—	—
15	CAMPANIA (Napoli)	5.185.679 (1970)	13.600	2.476.798.100.000 (1968)	San Carlo di Napoli	—
16	PUGLIA (Bari)	3.640.899 (1970)	19.350	1.746.166.100.000 (1968)	—	Petruzzelli di Bari
17	BASILICATA (Potenza)	622.334 (1970)	9.900	266.287.100.000 (1968)	—	—
18	CALABRIA (Reggio Calabria)	2.050.380 (1970)	15.080	762.691.000.000 (1968)	—	—
19	SICILIA (Palermo)	4.884.298 (1970)	25.706	2.377.228.200.000 (1968)	Massimo di Palermo	Bellini di Catania Sinfonica Siciliana di Palermo
20	SARDEGNA (Cagliari)	1.500.736 (1970)	24.088	755.275.600.000 (1968)	Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Pierluigi da Palestrina di Cagliari	Ente dei concerti Sassari
	TOTALI					

Segue: TABELLA N. 11.

DELLO STATO (QUADRO GENERALE REGIONE PER REGIONE)

Conservatori	Pareggiati	Scuole di musica	Contributo statale Enti lirici e istituzioni assimilate (1970)	Sovvenzione statale teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali (1970)	Sovvenzione statale altri teatri ed istituzioni musicali (1970)	TOTALE
Santa Cecilia Roma Istituto S. Alessio (Sezione staccata del Conservatorio di Roma)	—	Liceo musicale « Rosati » Roma	2.110.092.308 1.020.496.878 <u>3.130.589.186</u>	—	211.483.235	3.342.072.521
L'Aquila (Sezione staccata del Conservatorio di Roma)	G. Braga Teramo L. D'Annunzio Pescara	—	—	—	88.575.000	88.575.000
—	—	—	—	—	5.000.000	5.000.000
S. Pietro a Majella Napoli Salerno (Sezione staccata del Conservatorio di Napoli)	—	S. M. Benevento	1.595.917.074	—	87.266.665	1.683.183.739
N. Piccinni Bari	G. Paisiello Taranto U. Giordano Foggia T. Schipa Lecce	—	—	51.000.000	150.300.000	201.300.000
Matera (Sezione staccata del Conservatorio di Bari)	—	—	—	—	11.900.000	11.900.000
Reggio Calabria (Sezione staccata del Conservatorio di Napoli)	—	—	—	—	44.533.335	44.533.335
V. Bellini Palermo	V. Bellini Catania A. Corelli Messina	S. M. Marsala S. M. Siracusa	1.611.730.349	178.000.000	118.600.000	1.908.330.349
Pier Luigi da Palestrina - Cagliari	L. Canepa Sassari	S. M. Alghero	226.160.146	36.500.000	25.700.000	288.360.146
			15.800.000.000	1.189.658.905	1.358.070.315	18.347.729.220

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Lo Stato considera la musica un bene culturale che appartiene a tutta la collettività e riconoscere alle attività musicali il valore e il carattere di servizio sociale. Tale servizio adempie ad un compito fondamentale per la educazione dei cittadini.

ART. 2.

*(Delega alle Regioni
e finanziamento delle attività musicali).*

Onde garantire l'effettiva distribuzione territoriale e sociale della musica a tutti i cittadini, e nello spirito del più ampio decentramento, lo Stato, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, delega alle Regioni la gestione e l'organizzazione delle attività musicali.

Lo Stato tramite le Regioni interviene a favore e per lo sviluppo della musica con apposito finanziamento obbligatorio. Un ventesimo del finanziamento è destinato alle spese di cui al comma primo, n. 2, dell'articolo 4 della presente legge e a ogni altra inerente all'attività del comitato centrale per la musica di cui ai seguenti articoli 3 e 4. I 19/20 residui sono distribuiti alle Regioni due mesi prima dell'esercizio finanziario cui si fa riferimento secondo criteri che a partire dagli attuali livelli di spesa dell'organizzazione musicale esistente assicurino la crescita e lo sviluppo della musica in ogni regione, con particolare riguardo per le regioni nelle quali non esistono strutture musicali. A tal fine dovrà tenersi conto della superficie del territorio e del reddito medio in rapporto inversamente proporzionale, di ogni regione.

ART. 3.

(Comitato centrale per la musica).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito il Comitato centrale per la musica, composto da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo e un Sottosegretario del suo dicastero da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) dal consulente generale per la musica lirica e sinfonica della RAI-TV;

d) da un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni sia a statuto speciale sia ordinario;

e) da tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'Unione delle province italiane;

f) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;

g) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

h) da due rappresentanti dei musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

i) da un rappresentante della SIAE.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, entro tre mesi.

I componenti del Comitato restano in carica quattro anni dal momento della nomina, e possono essere sostituiti dalle organizzazioni che li hanno designati.

Le sedute del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti di esso. Il Comitato delibera a maggioranza di due terzi il proprio regolamento e l'eventuale organizzazione in sottocomitati e commissioni. Le altre decisioni sono valide se riportano la maggioranza dei presenti.

Il Comitato si riunisce di diritto ogni due mesi su iniziativa del Presidente, oppure ogni qualvolta lo richieda un quarto dei componenti.

Gli atti del Comitato sono pubblici e saranno pubblicati in un apposito bollettino da inviarsi ai membri del Parlamento, alle regioni e a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 4.

(Compiti del Comitato centrale per la musica).

Il Comitato centrale per la musica, di cui al precedente articolo 3, ha i seguenti compiti:

1) provvede annualmente alla ripartizione dei diciannove ventesimi sulla cifra stanziata dallo Stato di cui all'articolo 2 secondo comma;

2) provvede alla gestione di un ventesimo della cifra stanziata dallo Stato, di cui al-

l'articolo 2, secondo comma, finanziando corsi speciali di perfezionamento in ogni campo della musica, spettacoli d'opera e di balletto e concerti all'estero, concorsi, rassegne, iniziative di particolare rilievo e di interesse internazionale. Da un decimo di cui sopra potranno anche essere prelevate quote per finanziamenti supplementari alle regioni che dimostrino, in base ai programmi di sviluppo musicali debitamente motivati, di avere necessità di ulteriori finanziamenti;

3) promuove e assicura la collaborazione fra l'attività musicale nelle singole regioni e la RAI-TV;

4) cura il coordinamento nazionale delle attività musicali regionali e delle istituzioni musicali, soprattutto per quanto concerne la esecuzione di opere nuove, e lo scambio degli allestimenti, onde evitare inutili doppioni;

5) prepara una relazione annuale della propria attività passata e una di quella futura, da inviarsi alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato;

6) esprime parere su ogni funzione che riguardi la musica attualmente della direzione generale competente del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

(Centro regionale per la musica).

In ogni regione è istituito, presso l'assessorato competente, un Centro regionale per la musica, formato fino al massimo della metà da membri nominati dal Consiglio regionale proporzionalmente alle forze politiche in esso rappresentate, e per l'altra metà o comunque per l'altra porzione da membri nominati a livello provinciale in rappresentanza dei comuni.

Il Centro resta in carica per tutta la durata del Consiglio regionale.

ART. 6.

(Comitato regionale per la programmazione delle attività musicali).

Al Centro regionale per la musica si affianca un Comitato regionale per la programmazione delle attività musicali, formato da musicisti, critici, lavoratori dello spettacolo, da rappresentanti delle locali istituzioni di cul-

tura musicale, da rappresentanti delle associazioni culturali periferiche, di base e di massa, da rappresentanti delle associazioni di pubblico e delle organizzazioni studentesche, nonché da ogni altra istanza interessata a promuovere l'attività musicale.

I criteri di nomina, il numero dei membri, la durata in carica del Comitato, sono stabiliti dal Consiglio regionale.

Il Comitato elabora assieme al Centro regionale per la musica il piano annuale di sviluppo musicale. Il piano, che deve rispondere ai principi della distribuzione territoriale e sociale della musica a tutti i cittadini, deve essere approvato dal presidente della Regione.

ART. 7.

(Fondo regionale).

Presso ogni Regione è istituito un Fondo regionale per le attività musicali. Detto Fondo è costituito:

- a) dal contributo dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 2, della presente legge;
- b) dai contributi della regione;
- c) da eventuali contributi di enti pubblici e di privati, espressamente destinati al Fondo;
- d) da lasciti e donazioni in denaro al Fondo;
- e) dagli interessi attivi e da altri utili di lasciti e donazioni non in denaro al Fondo, e da lasciti e donazioni alla Regione ma con la espressa dichiarazione che gli interessi attivi e gli altri utili delle stesse vadano al Fondo;
- f) da eventuali utili derivanti dalla gestione degli strumenti della produzione musicale pubblici.

ART. 8.

(Compiti del Centro regionale per la musica).

Il Centro regionale per la musica ha il compito di:

- 1) formare, dove non ci sia, almeno un complesso orchestrale e corale stabile;
- 2) gestire gli strumenti di produzione musicale pubblici, stabilendo i criteri di tale gestione;
- 3) applicare il piano annuale di sviluppo musicale elaborato in collaborazione con il Co-

mitato per la programmazione delle attività musicali;

4) promuovere la creazione in conformità ai piani di sviluppo della musica nella regione, delle strutture necessarie alla produzione, coordinando l'attività dei complessi stabili, delle istituzioni e delle società finanziate, oltre che dei gruppi musicali professionali e semiprofessionali promossi e finanziati, secondo i principi del decentramento;

5) gestire il fondo regionale di cui all'articolo 6, e distribuire i finanziamenti con criteri di riparto territoriale che evitino il determinarsi di una situazione privilegiata per il capoluogo di regione, al quale comunque non potrà essere destinato più del 40 per cento del fondo regionale;

6) finanziare le istituzioni pubbliche e private (teatri comunali, società di concerto, ecc.), se e in quanto intendano partecipare all'elaborazione e all'esecuzione del piano programmato;

7) promuovere l'associazionismo e ogni altra forma di partecipazione dei cittadini alla vita musicale nonché alla crescita sociale della cultura musicale, agevolando l'adozione di forme cooperative e mutualistiche tra gli operatori musicali, nonché sviluppando in genere la più ampia gestione sociale delle istituzioni musicali e le iniziative che rendano possibile l'accesso alle manifestazioni musicali a tutte le categorie sociali;

8) promuovere la formazione di complessi strumentali e corali professionali e semiprofessionali;

9) stabilire organiche relazioni con la scuola, l'università, il mondo del lavoro, per diffondere a questi livelli e con la partecipazione degli interessati nel momento della gestione, la musica;

10) stabilire rapporti organici di collaborazione con i conservatori, gli istituti e le scuole musicali, anche per la costituzione di centri di formazione professionale;

11) istituire corsi volontari di perfezionamento aperti ai lavoratori dipendenti delle istituzioni musicali;

12) favorire il decentramento delle attività di educazione musicale, facilitando il sorgere di scuole di perfezionamento di canto e di danza, nonché il sorgere di corsi di cultura musicale;

13) contribuire in modo idoneo allo sviluppo della ricerca musicologica;

14) costituire un ufficio regionale scrittura;

15) stabilire rapporti organici di collaborazione con l'attività musicale radiofonica re-

regionale, in relazione alla programmazione regionale;

16) agevolare la costituzione di comprensori e consorzi intercomunali e interprovinciali, ove ciò favorisca una più organica ed efficiente attuazione dei programmi di sviluppo e, comunque, dettare in accordo con gli enti locali interessati, norme per la gestione dei teatri pubblici e per gli statuti dei medesimi, sempre al fine di una più organica ed efficiente attuazione del piano regionale;

17) redigere il regolamento del Centro da approvarsi con legge regionale.

Il Centro elegge alla sua prima seduta un Presidente, da scegliersi fra i suoi membri.

Nel quadro di una politica di scambi i Centri regionali per la musica potranno anche allestire manifestazioni in regioni diverse dalla propria e all'estero, salvo il parere del Comitato centrale per la musica.

Il piano regionale per le attività musicali, dopo l'approvazione viene inviato al Comitato centrale per la musica.

ART. 9.

(Riscatto del palchettismo).

E d'obbligo dove esistano teatri a gestione pubblica e vi siano palchi di proprietà privata (proprietà d'uso), riscattare tali palchi, mediante indennizzo, in modo che il teatro divenga interamente di proprietà pubblica e l'ente pubblico ne possa disporre liberamente per intero.

Qualora la misura dell'indennizzo non sia accettata dalla parte interessata essa misura sarà determinata da un collegio formato dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il teatro, che lo presiede, e da due rappresentanti rispettivamente delle parti in causa.

ART. 10.

*(Statuti dei teatri
e delle istituzioni musicali pubbliche).*

I teatri e le istituzioni musicali degli enti locali, e comunque pubblici, devono avere uno statuto da deliberarsi in modo conforme ai principi della presente legge.

Gli stessi teatri e istituzioni collaborano con il rispettivo Centro regionale per la cultura musicale, per la realizzazione dei fini e dei compiti della presente legge.

ART. 11.

(Collocamento del personale e degli artisti).

Il collocamento degli artisti lirici, dei concertisti, dei coristi, degli orchestrali, dei ballerini, degli impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo è gestito dalle rappresentanze dei sindacati e delle categorie interessate, tramite gli uffici regionali di cui all'articolo 8, comma primo, n. 14, della presente legge, e nelle forme e nei modi stabiliti per legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

(Scioglimento e liquidazione degli enti lirici e sinfonici).

Gli attuali enti autonomi lirico-sinfonici sono sciolti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia gestione autonoma dei concerti, l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Pier Luigi da Palestrina di Cagliari, vengono posti in liquidazione.

Le rispettive sedi, già di proprietà comunale, sono prese in gestione dai comuni che ne regolano l'attività, mentre i rispettivi complessi stabili passano al Centro regionale per la musica, che li gestisce ai sensi dell'articolo 8, primo comma, n. 2, della presente legge.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nomina un liquidatore per ciascuno dei cessati enti autonomi lirico-sinfonici e istituzioni concertistiche assimilate, col compito di determinare i conti attivi e passivi e predisporre il passaggio alla Regione, assieme ai beni patrimoniali e a quant'altro appartiene ai cessati enti autonomi lirico-sinfonici e alle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al comma che precede.

Successivamente lo Stato, con legge propria e fondi propri, interverrà per il ripiano

delle passività, comprese quelle derivanti da eventuali incentivi per l'esodo volontario dagli apparati amministrativi.

Nominato il liquidatore di cui al secondo comma del presente articolo, il presidente, il sovrintendente, il direttore artistico, il comitato d'amministrazione e il collegio dei revisori di ciascun ente autonomo lirico-sinfonico o istituzione concertistica assimilata, cesseranno immediatamente dall'incarico e quello sarà automaticamente assunto dal rispettivo Centro regionale per la musica la cui costituzione e nomina dovrà avvenire entro lo stesso termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I beni patrimoniali e quant'altro appartiene ai cessati enti autonomi lirico-sinfonici e alle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà amministrato e gestito dal rispettivo Centro regionale per la musica.

L'amministrazione comunale, conserverà la proprietà del teatro non più sede dell'ente autonomo lirico-sinfonico, e provvederà alle spese di manutenzione e di custodia del medesimo teatro.

Tutto il personale stabile, dipendente dagli enti autonomi lirico-sinfonici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, passa alle dipendenze della Regione nelle forme stabilite dagli statuti e regolamenti organici degli organismi di produzione, e conservando tutto quanto acquisito nel momento di tale passaggio.

Entro nove mesi dalla nomina, il liquidatore di cui al terzo comma del presente articolo dovrà terminare il proprio compito e cessare dall'incarico ricevuto.

ART. 13.

(Complessi sinfonico-corali interregionali).

Nella prima fase di applicazione della presente legge, e fino a quando risulta necessario, è consentita — sentito il Comitato centrale per la musica — la formazione di complessi sinfonico-corali interregionali, destinando il finanziamento per la creazione dei complessi di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge, tutto, o per la parte residua, alla creazione di strutture teatrali.

ART. 14.

(Incompatibilità).

È abrogata ogni norma di legge e disposizione contraria e incompatibile con la presente legge.

ART. 15.

(Finanziamento).

A partire dall'esercizio finanziario 1971, il finanziamento di cui all'articolo 2, secondo comma, è fissato in lire 60 miliardi. A detto finanziamento sarà fatto fronte per lire 16 miliardi col fondo previsto dal capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1971 e per lire 44 miliardi con la riduzione, per pari importo, del capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio di spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, partendo dal finanziamento minimo di base di lire 60 miliardi del 1971.

INDICE

	PAGINA	ARTICOLO	ALLEGATO
	—	—	—
RELAZIONE	1-6		
PROSPETTI	7-19		
Contributo statale agli enti autonomi ed isti- tuzioni assimilate	7		1
Sovvenzione statale alle istituzioni concerti- stico-orchestrale	8		2
Sovvenzioni statali ai teatri di tradizione . .	9		3
Sovvenzione statale all'attività lirica di pro- vincia (regione per regione)	10		4
Sovvenzioni statali alle attività concertistiche (regione per regione)	11		5
Sovvenzioni statali alle attività musicali, esclusi gli enti autonomi ed istituzioni assi- milate (1965, 1966, 1967)	12		6
Sovvenzioni statali alle attività musicali dal 1968 al 1970, esclusi gli enti autonomi ed istituzioni assimilate	13		7
Fondo speciale	14		8
Andamento del costo delle masse stabili degli enti autonomi e istituzioni assimilate . .	15		9
Stato finanziario degli enti autonomi e istitu- zioni assimilate e sovvenzioni statali alle altre attività musicali (1969)	16-17		10
Strutture musicali e contributo e sovvenzioni dello Stato (quadro generale regione per regione)	18-23		11
PROPOSTA DI LEGGE	24-32		
Finalità	24	1	
Delega alle regioni e finanziamento delle atti- vità musicali	24	2	
Comitato centrale per la musica	24	3	
Compiti del Comitato centrale per la musica .	25	4	
Centro regionale per la musica	26	5	
Comitato regionale per la programmazione delle attività musicali	26	6	
Fondo regionale	27	7	
Compiti del Centro regionale per la musica .	27	8	
Riscatto del palchettismo	29	9	
Statuto dei teatri e delle istituzioni musicali pubbliche	29	10	
Collocamento del personale e degli artisti . .	30	11	
<i>Norme transitorie e finali.</i>			
Scioglimento e liquidazione degli enti lirici e sinfonici	30	12	
Complessi sinfonico-corali interregionali . .	31	13	
Incompatibilità	31	14	
Finanziamento	32	15	